

AVVISO PUBBLICO IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 2, 2 – BIS, 3 DELLA L.R. 21 DICEMBRE 2021 N. 28 “CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI PER CONTRASTARE L’ALOPECIA SECONDARIA E ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN FAVORE DEI PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA” COSI’ COME MODIFICATA DALL’ART. 17 COMMA 1 LETTERA B) DELLA L.R. 1 AGOSTO 2025 N. 22 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA ASL DI PESCARA N. 59 DEL 21/01/2026

Disposizioni di riferimento.

1. La ASL di Pescara, per il tramite dell’U.O.S. GACEP, adotta il presente Avviso in coerenza con le seguenti disposizioni:
 - Legge Regionale 21 dicembre 2021, n. 28: “Contributo a sostegno dell’acquisto dei dispositivi per contrastare l’alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”;
 - Legge Regionale 1 agosto 2025, n. 22, che, all’art. 17 ha apportato modifiche alla L.R. 28/2021 inserendo un contributo a sostegno dell’impianto di protesi capillare in favore di pazienti affetti da displasia ectodermica;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 607 del 30/09/2024, recante “Articolo 7 della L.R. 21 dicembre 2021, n. 28. Contributo a sostegno dell’acquisto dei dispositivi per contrastare l’alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia. Approvazione delle disposizioni attuative”;
 - Determinazione Dirigenziale n. DPG023/209 del 15/12/2025, avente ad oggetto “L.R. 21 dicembre 2021, n. 28 “Contributo a sostegno dell’acquisto dei dispositivi per contrastare l’alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia” come integrata dall’art. 17 della L.R. 1° agosto 2025, n. 22 D.G.R. 607 del 30 settembre 2024 inerente alle Disposizioni attuative di cui all’art. 7 della L.R. 21 dicembre 2021, n. 28. Riparto, impegno e assegnazione alle AA.SS.LL. regionali dello stanziamento presente su bilancio corrente per le finalità di cui all’indicata legge regionale.

Articolo 1 – Contesto amministrativo e finalità.

1. La Regione Abruzzo con l’adozione della L.R. n. 28/2021 ha disposto l’erogazione, per il tramite delle AA.SS.LL., dei contributi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia secondaria per l’acquisto di protesi tricologiche e, per i pazienti affetti da alopecia secondaria o areata per la dermopigmentazione del cuoio capelluto e per il trucco permanente per la risoluzione di problematiche di natura estetica
2. La stessa Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 17 della successiva L.R. n. 22/2025 avente da oggetto ‘ Modifiche alla L.R. 28/2021’ ha riconosciuto lo stato patologico della perdita di capelli (alopecia) altresì ai pazienti affetti da displasia ectodermica, prevedendo un contributo a sostegno di utenti per l’acquisto dell’impianto di protesi capillare, mediante la previsione di un rimborso spese annuale, nella misura del 50% del prezzo dell’impianto, al netto dell’IVA.
3. La D.G.R. n. 607 del 30/09/2024 ha dato attuazione alla citata L.R. 28/2021 fornendo le disposizioni attuative;

4. La Determinazione Dirigenziale n. DPG023/209 del 15/12/2025 ha provveduto a ripartire, a impegnare e ad assegnare alla Asl regionali lo stanziamento per le finalità di cui alla sopra indicata legge precisando che i predetti contributi sono a favore di persone affette da alopecia secondaria connessa a patologie oncologiche o a displasia ectodermica, per l'acquisto di protesi nonché per l'eventuale acquisto da parte delle Asl regionali di caschetti refrigeranti di cui dotarsi nel limite di spesa massima pari al 20% del finanziamento destinato ed un eventuale ulteriore 20% per percorsi di ascolto, sostegno e accompagnamento dei pazienti oncologici;
5. La finalità del presente Avviso è, pertanto, quella di disciplinare le modalità di erogazione di tali contributi, in coerenza con le predette disposizioni attuative e nei limiti dello stanziamento assegnato alla ASL di Pescara così come specificato nella deliberazione della Asl di Pescara N. 59 del 21/01/2026.

Articolo 2 – Oggetto.

1. Oggetto del presente Avviso è l'erogazione di contributi, nei limiti dello stanziamento regionale complessivo assegnato alla ASL di Pescara così come finalizzato con la sopra indicata deliberazione, pari ad di € 10.050,00 (pari all'importo complessivamente attribuito dalla Regione Abruzzo alla ASL di Pescara detratta la quota parte della propria dotazione finanziaria per l'acquisto dei caschetti refrigeranti e la quota parte per la realizzazione di percorsi di ascolto, ai sensi dell'allegato A alla DGR607 del 30/09/2024), a rimborso delle spese sostenute *una tantum*:

- a) in favore di pazienti affetti da alopecia secondaria o alopecia areata conseguente a terapia oncologica, per l'acquisto di protesi tricologiche o trattamenti di dermopigmentazione e trucco permanente, come segue:
- per l'acquisto di protesi tricologica, è previsto il rimborso dell'80% della spesa annuale sostenuta, fino ad un massimo di € 200,00, al netto di IVA;
 - per il trattamento di dermopigmentazione e trucco permanente, è previsto il rimborso dell'80% della spesa annuale sostenuta, fino ad un massimo di € 100,00 (al netto di IVA) per il tatuaggio delle sopracciglia e dell'area infracigliare e fino a un massimo di € 200,00 (al netto di IVA), per la dermopigmentazione del cuoio capelluto;
- b) in favore di pazienti affetti da displasia ectodermica, come segue:
- per l'acquisto di protesi capillare è previsto il rimborso del 50% della spesa annuale sostenuta, al netto di IVA.

Articolo 3 – Destinatari.

1. Sono destinatari dei contributi in oggetto i soggetti che, contestualmente:
- siano residenti nella Regione Abruzzo e nell'ambito territoriale della ASL di Pescara;
 - risultino affetti da alopecia secondaria o areata a seguito di chemioterapia per malattie oncologiche oppure a seguito di riconosciuta displasia ectodermica, patologie che devono essere documentate da certificato medico;
 - abbiano sostenuto la spesa per l'acquisto di protesi tricologica o trattamento di dermopigmentazione o trucco permanente a seguito di trattamento chemioterapico oppure abbiano sostenuto la spesa per impianti di

protesi capillare in caso di displasia ectodermica;

- le spese, in tutti i casi, siano state sostenute tra il 01.01.2024 e il 31.12.2025 e anche la documentazione giustificativa delle spese sostenute, fiscalmente valida, sia stata emessa nel corso degli anni 2024 e/o 2025.

Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione dell'istanza.

1. La domanda per beneficiare del contributo, compilata secondo il modello Allegato 1 – Istanza di contributo, al presente Avviso, debitamente sottoscritta dal richiedente destinatario del contributo, o da soggetto che abbia con questi rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di convivenza o che ne sia tutore legale e che all'uopo compili autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, deve essere presentata **entro e non oltre il 30.03.2026**, alternativamente secondo una delle seguenti modalità:

- Consegna a mani all'Ufficio Protocollo della Asl di Pescara in Via R. Paolini n. 47
- invio a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.aslpe@pec.it
- trasmissione a mezzo di servizio postale con racc. a.r. indirizzata alla Asl di Pescara Via Paolini n 47

riportando sull'oggetto la seguente dicitura "Istanza di contributo ex L.R. n. 28/2021".

2. Per richiesta di informazioni, è possibile contattare il competente ufficio della ASL di Pescara al n. 085.4253971, in orari di ufficio oppure trasmettere una e-mail all'indirizzo tutelasociale.pescara@asl.pe.it;

Qualora il medesimo richiedente, entro i termini suddetti, proceda all'invio di più istanze, l'Amministrazione considererà, ai fini dell'istruttoria di cui al successivo art. 5, l'ultima pervenuta in ordine cronologico.

3. All'istanza di contributo, inoltrata a norma del comma 1, devono essere allegati, a pena di esclusione:

- documentazione medica attestante la patologia oncologica con alopecia a seguito di chemioterapia o la patologia di displasia ectodermica;
- documenti di spesa fiscalmente validi, attestanti la spesa totale sostenuta sia nell'anno 2024 sia nell'anno 2025 per l'acquisto delle protesi o dei trattamenti di cui all'art. 2 del presente Avviso;
- copia fronte-retro del documento di identità in corso di validità del paziente destinatario del contributo;
- copia fronte-retro del documento di identità in corso di validità dell'istante, qualora la richiesta sia presentata da soggetto diverso dal beneficiario, tra quelli di cui all'art. 4, comma 1.

Articolo 5 – Istruttoria e cause di esclusione.

1. Alla scadenza del termine per l'inoltro delle istanze, il competente UOS GACEP provvede all'istruttoria formale delle domande pervenute.

2. Sono escluse le istanze che pervengono oltre il termine del 30/03/2026

3. Al di fuori dei suddetti casi di esclusione, l'Amministrazione, ove possibile, può ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio, per eventuali integrazioni e/o chiarimenti.

4. Qualora le risorse assegnate per l'erogazione dei contributi di cui al presente Avviso risultino incapienti rispetto al

numero di istanze pervenute, si procederà, in esecuzione delle disposizioni regionali attuative, a graduazione delle stesse in applicazione dei seguenti criteri:

- a. esenzione dalla spesa sanitaria per patologia oncologica;
- b. in caso di parità nell'applicazione del criterio di cui alla lettera a), esenzione dalla spesa sanitaria per reddito;
- c. in caso di parità nell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), ISEE familiare non superiore ad € 30.000,00;
- d. in caso di ulteriore parità, minore età.

5. Ove l'ammontare del contributo richiesto superi l'80% della spesa complessivamente sostenuta per l'acquisto della protesi tricologica o del servizio di dermopigmentazione/trucco permanente, l'Amministrazione si riserva la possibilità di rimodularne l'importo del contributo entro i limiti della suddetta percentuale massima.

Articolo 6 – Erogazione del contributo.

1. In esito all'istruttoria e all'esame delle istanze pervenute con determina dirigenziale sarà disposta la liquidazione del contributo ai beneficiari individuati.
2. L'erogazione delle sovvenzioni avviene con bonifico bancario direttamente sul conto corrente bancario o postale o intestato cointestato al paziente, indicato in sede di presentazione di domanda

Articolo 7 – Controlli e sanzioni.

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, effettua idonei controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza.
2. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i dichiaranti decadono automaticamente dal beneficio attribuito e, ove lo stesso fosse stato già erogato, l'Amministrazione procede al recupero.

In caso di accertata mendacità o falsità delle dichiarazioni rese, l'Amministrazione provvede, altresì, a segnalare il fatto alle autorità competenti per i conseguenziali provvedimenti di competenza.

Articolo 8 – Protezione dei dati personali.

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e dal Regolamento europeo n° 679 del 27 aprile 2016, il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della sola procedura oggetto del presente Avviso, pertanto il titolare ne assicura il trattamento nei modi e nelle modalità previsti dalla legge vigente in materia. L'informativa è consultabile sul sito istituzionale, nella sezione informative, diagnosi e cura cfr: <https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?idSezione=338#INFORMATIVE>

Articolo 9 - Responsabile del procedimento e informazioni generali

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è l'UOS GACEP della Asl di Pescara, con sede in Pescara Via R. Paolini n.47, palazzina H.
2. Eventuali richieste di chiarimento possono essere avanzate, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: tutelasociale.pescara@asl.pe.it
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare, il presente avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti le istanze possano vantare diritti nei confronti della Azienda stessa.